



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 107**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 137/A e 138/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 SETTEMBRE 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. Fausto TALLARICO, Tecnico iscritto nei ruoli federali, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fausto TALLARICO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, leso l'onorabilità di soggetti operanti nell'ambito della F.I.G.C., pronunciando in vari post pubblicati sul proprio profilo Facebook espressioni lesive della reputazione dei Sigg. Tonelli, Zaccardi, Di Felice, Becchetti e Crapulli, ledendo in tal modo la reputazione degli stessi ed ipotizzando anche comportamenti antiregolamentari finalizzati ad interessi personali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fausto TALLARICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Fausto TALLARICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, Presidente dell'USD PAOLANA 1922, e della società USD PAOLANA 1922, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe LO GATTO, all'epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della USD PAOLANA 1922, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, non pagato all'allenatore, sig. Angelo Andreoli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 18/10/2014 (Vertenza n. 71/34), pubblicata con CU n. 1 S.S. 201/2015 del 18/10/2014, nel termine di trentatré giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

USD PAOLANA 1922, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO, nell'interesse proprio e della società USD PAOLANA 1922, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, e di punto 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 500,00 di ammenda nei confronti della società USD PAOLANA 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio